



Numero 2 / 2024

Simone Pietro EMILIANI

Prescrizione nel lavoro privato

Prescrizione nel lavoro privato *

Simone Pietro EMILIANI

Professore associato di diritto del lavoro nell'Università degli studi di Salerno, Avvocato

SOMMARIO: 1. La tensione fra il valore della certezza del diritto e il principio etico di tutela della persona che lavora. – 2. (segue): la deroga alla regola generale dell'art. 2935 c.c. introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966. – 3. Le recenti critiche alla sentenza n. 63/1966. – 4. (segue): la sentenza n. 63/1966 si sottrae alle critiche perché attribuisce rilevanza al c.d. “movente” della inerzia del lavoratore. – 5. Anche il movente connesso con il timore di non veder rinnovato il rapporto di lavoro a termine costituisce un “ostacolo” che giustifica la mancata decorrenza della prescrizione.

1. - In un saggio di qualche anno fa, avevo cercato di mettere in luce il particolare “conflitto di razionalità”¹ con cui i giudici del lavoro sono chiamati a fare i conti nell'applicare discipline che realizzano un bilanciamento fra le ragioni del diritto (che intende tutelare, anche con norme di rango costituzionale, la persona che lavora) e le ragioni dell'economia (le quali assumono rilevanza, in quel bilanciamento, per il valore che dev'essere loro attribuito anche per il tramite dell'art. 41, c. 1, Cost.).

Come in quella occasione avevo cercato di dimostrare, quel conflitto di razionalità è particolarmente acuto, a ragione del conflitto di interessi che caratterizza il rapporto di lavoro alle dipendenze di privati datori di lavoro, e che non ha eguali negli altri rapporti giuridici di natura patrimoniale².

E infatti, l'organizzazione di lavoro è sempre il “cuore” di quel più complesso organismo³ in cui consiste l'impresa, così che dalla efficienza della prima dipende, inevitabilmente, anche l'efficienza della seconda. Il che rende particolarmente rilevanti gli interessi organizzativi che il privato datore di lavoro intende soddisfare stipulando il contratto di lavoro subordinato⁴.

Senonché, il legislatore, nel dettare la disciplina di tali interessi deve anche tenere conto dell'esigenza di protezione della persona che lavora, la quale assume i tratti di un “principio etico”⁵ anche per la maturata consapevolezza che l'asimmetria di potere che caratterizza nei fatti la relazione fra datore di lavoro e lavoratore, e che l'ordinamento è chiamato a contrastare (art.

* Il testo riproduce, con la sola aggiunta del sommario e delle note, il contenuto della relazione tenuta al convegno “La prescrizione e la decadenza nel lavoro pubblico e privato” organizzato dal CSDN Sez. Umbria a Foligno il 15 marzo 2024.

¹ Cfr. S.P. Emiliani, *I giudici del lavoro nel conflitto di razionalità*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, I, pag. 427 e segg.

² Cfr. S.P. Emiliani, *op. cit.*, pag. 434 e segg.

³ Per la considerazione che «l'impresa è anche e principalmente un organismo, come si dice vivente», cfr. F. Santoro-Passarelli, *Soggettività dell'impresa*, in *Scritti in memoria di Alessandro Graziani «Impresa e società»*, V, Morano, s.d. (1968), pag. 1767 e segg., anche in Id., *Libertà e autorità nel diritto civile. Altri saggi*, Cedam, 1977, pag. 245 e segg., spec. pag. 247.

⁴ M. Persiani, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Cedam, 1965.

⁵ L. Mengoni, *L'influenza del diritto del lavoro sul diritto civile*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1990, pag. 5 e segg., ora in Id., *Il contratto di lavoro*, a cura di M. Napoli, Milano, 2004, pag. 53 e segg.

3, c. 2, Cost.)⁶, si manifesta non soltanto al momento della stipulazione del contratto di lavoro, ma anche nel corso del rapporto costituito da tale contratto⁷.

Va allora evidenziato che l'istituto della prescrizione è una cartina di tornasole di questo particolare conflitto di interessi.

E infatti, è ormai risalente l'acquisizione che la capacità delle imprese di produrre ricchezza è conseguenza della loro efficiente organizzazione più che del compimento di singoli atti di intermediazione speculativa⁸. In questa prospettiva, gli studiosi hanno anche messo in luce l'importanza che per l'imprenditore assume la possibilità di fare previsioni⁹ in funzione di una efficiente programmazione dell'impresa¹⁰, il che richiede anche che egli abbia la possibilità di «fare piani sulla base del diritto»¹¹, in modo da poter pianificare l'attività della sua impresa facendo affidamento anche sulla prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle sue decisioni¹².

Ne deriva che ai fini della efficiente programmazione dell'impresa, e quindi della sua efficiente organizzazione, assume particolare rilevanza il valore della *certezza* del diritto¹³, dunque proprio quel valore che l'istituto della prescrizione è diretto a soddisfare¹⁴.

Allo stesso tempo, però, l'istituto della prescrizione determina una evidente tensione con il principio etico di protezione della persona che lavora.

Per comprendere immediatamente la ragione di questa tensione, va ricordato che la prescrizione produce i suoi effetti per il «perdurare di un fatto che sia in opposizione al diritto del titolare»¹⁵. La prescrizione determina, infatti, l'estinzione di quel diritto «quando si è protratta nel tempo la divergenza tra situazione di fatto e situazione di diritto»¹⁶.

Pertanto, se questa è la fondamentale caratteristica della prescrizione, si comprende come la stessa possa determinare una tensione con quel principio etico perché se è vero, per quanto dicevamo prima, che *nei fatti* il rapporto fra lavoratore e datore di lavoro si caratterizza, immancabilmente, per una asimmetria di potere, per una ineguale distribuzione del potere, allora la prescrizione,

⁶ Cfr. S.P. Emiliani, *Organizzazione di lavoro, asimmetria di potere e risarcimento del danno*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2023, I, pag. 77 e segg.

⁷ Per la dottrina cfr., per tutti, G. Giugni, *Diritto sindacale*, Cacucci, 2014, pag. 13 e segg., 31, 41; L. Mariucci, *Le fonti del diritto del lavoro*, in Id., *Scritti di diritto del lavoro* a cura di G.G. Balandi e A.R. Tinti, I, Il Mulino, 2021, pag. 17 e segg., spec. pag. 28. Anche nella giurisprudenza è ormai maturata la piena consapevolezza della «sproporzione» di forza contrattuale fra le parti, «sia nella fase genetica che funzionale del rapporto di lavoro», derivante dalla «sperequazione sociale nelle posizioni del datore di lavoro e del prestatore d'opera»: Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2017, n. 22148, in motivazione.

⁸ Cfr. F. Mazzarella, *Percorsi storico-giuridici dell'impresa. Dall'«enterprise» all'«Unternehmen»*, Carlo Saladino Editore, 2012.

⁹ N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, 2009, 5^a ed., pag. 5.

¹⁰ Per la tesi di Max Weber sull'importanza della programmazione razionale dei margini di profitto atteso quale condizione della nascita della moderna impresa capitalista cfr. G. Ingham, *Capitalism*, Cambridge, 2008 [trad. it., *Capitalismo*, Einaudi, 2010, pagg. 25 e segg.].

¹¹ M. A. Eisenberg, *The nature of the common law*, Harvard University Press [trad. it. *La natura del Common Law*, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 18 e segg.]. Anche secondo Weber «il capitalismo moderno industriale su basi nazionali ha bisogno, al pari di mezzi tecnici calcolabili, di un diritto di cui si possa fare calcolo» (citato da N. Irti, *op. cit.*, pag. 50 alla nota 63).

¹² Per la considerazione che ogni «decisione» richiede, per essere consapevole, «che ciascuno sappia, una volta concepita l'azione, non quale sarà il suo risultato storico, il che varrebbe quanto conoscere l'assoluto, ma almeno *come* l'azione sarà qualificata», cfr. F. Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, Giuffrè, 1968, pag. 48, i corsivi sono nell'originale.

¹³ Cfr. ancora alla nota che precede.

¹⁴ Cfr. M. Novella, *Prescrizione e decadenza*, in M. Marazza (a cura di), *Contratto di lavoro e organizzazione*, t. II, *Diritti e obblighi*, in *Trattato di diritto del lavoro* diretto da M. Persiani e F. Carinci, vol. IV, Cedam, 2012, pagg. 1990 e segg., spec. pag. 1991.

¹⁵ È una citazione da Fadda e Bensa, *Note dei traduttori al libro secondo*, in Windscheid, *Diritto delle pandette*, IV, rist., Torino, 1930, pag. 613: cfr. P. Vitucci, *La prescrizione. Artt. 2934-2940*, t. I, in *Codice Civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, 1990, pag. 74.

¹⁶ P. Vitucci, *op. cit.*, pag. 76.

essendo diretta a far prevalere, in funzione della esigenza di certezza, la situazione *di fatto*, rischia di far prevalere il potere di fatto che il datore di lavoro è in grado di esercitare anziché, come sarebbe necessario, l'esigenza di proteggere il lavoratore rispetto a quel potere.

2. - Non deve, quindi, sorprendere che proprio nella materia del diritto del lavoro si sia avuta, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, di cui già abbiamo sentito parlare e che ora vorrei analizzare più nel dettaglio, «la più dirompente novità che il regime della prescrizione abbia sperimentato negli ultimi decenni»¹⁷.

Né deve sorprendere che nonostante il giudizio di legittimità costituzionale definito da tale pronuncia avesse ad oggetto altre disposizioni del codice civile¹⁸, la sentenza n. 63/1966 della Corte costituzionale abbia introdotto «una disposizione speciale sulla decorrenza della prescrizione» che, come tale, costituisce una deroga «al principio posto dalla disposizione generale contenuta nell'art. 2935»¹⁹.

Ricordiamo, infatti, qual è la regola generale dell'art. 2935 c.c.: «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Come la dottrina ha messo in luce, proprio questa disposizione scolpisce la situazione di divergenza fra fatto e diritto di cui prima dicevamo, perché il «giorno in cui il diritto può essere fatto valere» è quello in cui l'interesse del creditore, che l'obbligazione è diretta a soddisfare (art. 1174 c.c.), «pur potendo realizzarsi, comincia ad essere insoddisfatto per inerzia o mancata reazione del titolare del diritto»²⁰. Quindi, alla *possibilità giuridica* della immediata soddisfazione dell'interesse del creditore, fa riscontro una *situazione di fatto* caratterizzata dalla perdurante insoddisfazione di tale interesse, per la inerzia del suo titolare²¹.

È, quindi, significativo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 63/1966, abbia voluto introdurre una deroga proprio rispetto alla regola generale sulla decorrenza della prescrizione contenuta nell'art. 2935 c.c., al fine di impedire che la dissociazione fra possibilità giuridica e situazione di fatto descritta da tale disposizione possa coincidere con il periodo in cui l'esercizio da parte del lavoratore dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro può trovare un ostacolo di fatto (art. 3, c. 2, Cost.) nel potere che quest'ultimo può esercitare nel corso del rapporto. Così come è significativo che l'«enunciato normativo non scritto»²² risultante da tale sentenza introduca quella deroga «ascrivendo l'effetto di impedire la decorrenza a quello che altrimenti sarebbe da considerare ostacolo di mero fatto»²³ e che, in tal modo, diviene ostacolo «di diritto, perché riconosciuto dalla norma costituzionale e tipizzato proprio dalla norma introdotta dalla Corte nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla legittimità delle leggi»²⁴.

¹⁷ P. Vitucci, *op. cit.*, pag. 121.

¹⁸ Con l'ordinanza del 16 ottobre 1964 il Tribunale di Ancona aveva, infatti, sollevato «eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione»: cfr. Corte cost., 10 giugno 1966, n. 63, in motivazione.

¹⁹ Le citazioni sono tratte da P. Vitucci, *op. cit.*, pag. 122.

²⁰ P. Vitucci, *op. cit.*, pag. 80.

²¹ Infatti, nella fattispecie delineata dall'art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto *può essere* fatto valere non è il giorno in cui il diritto *viene in concreto* fatto valere.

²² E. Ghera, *La prescrizione dei diritti del lavoratore e la giurisprudenza creativa della Corte costituzionale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2008, I, pagg. 3 e segg.

²³ P. Vitucci, *op. cit.*, pag. 122.

²⁴ E. Ghera, *op. cit.*, pag. 7.

3. - Va allora segnalato che una parte della dottrina ha di recente ritenuto di poter sottoporre a critica l'enunciato normativo introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966 affermando che «l'opzione di politica del diritto che la animava», «di tutela del lavoratore», avrebbe condotto la Consulta a motivare la sua decisione con alcune «semplificazioni»²⁵.

Senonché, tale critica non sembra poter essere condivisa, anzitutto perché la sentenza n. 63/1966 ha realizzato un prudente bilanciamento²⁶ fra l'esigenza di protezione del lavoratore subordinato e le esigenze organizzative del datore di lavoro che, come detto, trovano nella certezza del diritto uno strumento di soddisfazione.

E infatti, la Corte costituzionale non ha seguito le tesi che, anche sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice civile, affermavano l'imprescrittibilità dei diritti dei lavoratori subordinati²⁷ e, in particolare, ha ritenuto che l'opinione dottrinale²⁸ che qualificava «il diritto alla retribuzione “sufficiente” come diritto della personalità» non potesse accogliersi «nella sua assolutezza»²⁹. Onde la Corte costituzionale ha realizzato un prudente bilanciamento anzitutto quando, pur riconoscendo come «imprescrittibile» il diritto della persona garantito dal primo comma dell'art. 36 Cost., ha considerato come pienamente prescrivibili «le pretese di carattere patrimoniale» collegate a tale diritto³⁰.

Tale presa di posizione della Consulta non è stata priva di conseguenze. Ad esempio, quando la giurisprudenza è stata chiamata a stabilire se la legge n. 4 del 1953, imponendo l'obbligo di consegnare un prospetto paga contestualmente al pagamento della retribuzione³¹, avesse ormai reso inapplicabili al lavoro subordinato le prescrizioni presuntive previste dagli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., ha motivato la risposta negativa anche³² con la considerazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966 ha ritenuto anche le prescrizioni presuntive compatibili con le norme di tutela dei lavoratori subordinati di rango costituzionale, salva soltanto la speciale regola sulla decorrenza della prescrizione introdotta da tale sentenza³³.

La sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966 viene, però, criticata anche nel presupposto che la sua motivazione si fonderebbe su una «equazione tra prescrizione e rinuncia» che sarebbe «tecnicamente opinabile», in quanto è pacifico che mentre la rinuncia «è un negozio unilaterale

²⁵ Cfr. R. Romei, *La storia infinita della prescrizione dei crediti di lavoro* (nota a Trib. Bari, 6 settembre 2023, n. 2179), in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2023, II, pagg. 618 e segg., da cui sono tratte le citazioni.

²⁶ Tant'è che la pronuncia della Consulta è stata considerata «compromissoria», e frutto di un atteggiamento «realistico e moderato» (G. Pera, voce *Prescrizione nel diritto del lavoro*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, XI, Utet, 1995, pag. 221), e quindi «di carattere mediatorio»: M. Novella, *op. cit.*, pag. 1995, 2003.

²⁷ Per i riferimenti a tali tesi cfr. l'ampia ricostruzione di M. Novella, *op. cit.*, pag. 1993 e seg., 2001 e segg.

²⁸ Per i riferimenti a tale opinione cfr. E. Ghera, *op. cit.*, nota 12; M. Novella, *op. cit.*, pag. 1993.

²⁹ Corte cost., 10 giugno 1966, n. 63, punto 1 del *Considerato in diritto*, da cui sono tratte le citazioni.

³⁰ Corte cost., 10 giugno 1966, n. 63, punti 1 e 2 del *Considerato in diritto*, da cui sono tratte le citazioni. Come ha segnalato la dottrina, la Consulta ha in tal modo fondato il suo ragionamento «sulla distinzione tra diritti primari e diritti secondari»: cfr. M. Novella, *op. cit.*, pag. 2004.

³¹ Cfr. artt. 1 e 3 l. 5 gennaio 1953, n. 4 («Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga»).

³² La giurisprudenza ha motivato la risposta negativa anche ritenendo che la disciplina introdotta dalla l. n. 4/1953 atterrebbe «all'aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro», «mentre la disciplina delle prescrizioni presuntive riguarda i profili privatistici del rapporto»: Cass., sez. lav., 12 giugno 2012, n. 9509, in motivazione; e v. già Cass., sez. lav., 15 settembre 2009, n. 19864.

³³ Cfr. ancora Cass., sez. lav., 15 settembre 2009, n. 19864, in motivazione.

abdicativo, e dunque un atto di volontà», la prescrizione «prescinde dalla esistenza di una volontà abdicativa, essendo sufficiente il fatto della inerzia protrattasi per un certo tempo»³⁴.

Senonché, anche tale critica, pur se fondata su un'opinione largamente condivisa³⁵, non sembra poter essere accolta.

4. - E infatti, il fulcro della motivazione della sentenza n. 63/1966 dev'essere, a mio avviso, individuato nella prima parte del punto 3 del *Considerato in diritto*, in cui la Corte costituzionale ha equiparato negozio di rinuncia e mera inerzia, ma per un aspetto diverso dalla manifestazione della volontà negoziale.

Tale parte della motivazione prende, infatti, in considerazione la disciplina del negozio di rinuncia contenuta nell'art. 2113 c.c. per dedurne che il legislatore, con tale disciplina, ha chiarito che è ben possibile che la volontà manifestata dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, di rinunciare ad un diritto che gli spetterebbe nei confronti del datore di lavoro, anziché costituire «una libera espressione di volontà negoziale» possa essere il frutto del «timore del recesso, cioè del licenziamento», che «spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti», così che «si è voluto proteggere il contraente più debole contro la sua propria debolezza di soggetto interessato alla conservazione del rapporto»³⁶.

Pertanto, il significato letterale delle parole utilizzate dalla Corte («spinge o può spingere») induce ad affermare che la stessa abbia attribuito rilevanza al c.d. *movente*³⁷ della dichiarazione di rinuncia, che sta *prima* (non soltanto cronologicamente, ma anche sul piano della logica giuridica) della manifestazione della volontà negoziale, costituendone la «remota motivazione»³⁸.

Sembra, quindi, anche possibile affermare che in tale parte della motivazione la Corte, nel riconoscere che il lavoratore «può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi»³⁹, abbia equiparato rinuncia ed inerzia soltanto rispetto al loro possibile *movente* e non, quindi, rispetto alla dichiarazione di volontà negoziale. Il che consente di ritenere che la motivazione di tale pronuncia si sottragga alla critica sopra ricordata.

5. - Per concludere questo breve intervento vorrei, però, anche segnalare che la motivazione della sentenza n. 63/1966 sembra comunque poter essere sottoposta a critica. Non già, però, perché

³⁴ Cfr. ancora R. Romei, *op. cit.*, da cui sono tratte le citazioni.

³⁵ Per l'opinione secondo la quale la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966 si fonderebbe sulla «ritenuta equivalenza tra rinuncia e inerzia del lavoratore» cfr. già E. Ghera, *op. cit.*, pag. 3 e segg. Ma sul punto v. anche M. Novella, *op. cit.*, pag. 2005.

³⁶ Corte cost., 10 giugno 1966, n. 63, punto 3 del *Considerato in diritto*, da cui sono tratte le citazioni.

³⁷ *Movente* che può essere anche definito come «da remota motivazione» della dichiarazione di volontà: cfr. L. Montuschi, *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, Giuffrè, 1967, pag. 67 e segg., 79 e segg., 189, 243, 246, che ricorda come la stipulazione del contratto, pur in assenza di «una effettiva coazione giuridica» che operi «dall'esterno», qual è quella che deriva dall'obbligo legale a contrarre, trovi in ogni caso la sua motivazione remota in una «coercizione di fatto», essendo «risaputo che a qualsiasi tipo di stipulazione si riconnette, in misura più o meno apprezzabile, una coercizione, rifletta poi quest'ultima una esigenza da soddisfare ovvero un rischio o una grave minaccia all'integrità patrimoniale da evitare o prevenire».

³⁸ Che condiziona, ma come antecedente, la successiva manifestazione di volontà negoziale: cfr. alla nota precedente.

³⁹ Corte cost., 10 giugno 1966, n. 63, punto 3 del *Considerato in diritto*.

fondata su “semplificazioni”⁴⁰ ma, se mai, per le diverse condizioni cui la Consulta ha subordinato l’applicazione dell’enunciato normativo risultante dalla sua sentenza, e che finiscono per limitarne eccessivamente gli effetti.

Per brevità ne segnalo soltanto una, che a me pare la più significativa.

La Corte, infatti, pur avendo riconosciuto che il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, a causa della sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro, incontra «ostacoli materiali»⁴¹ nell’esercitare i diritti che gli derivano da tale rapporto, sembra avere affermato che fra tali ostacoli potrebbe assumere giuridica rilevanza⁴² soltanto quello connesso con la specifica «situazione psicologica» in cui lo stesso lavoratore può trovarsi a causa del «timore del recesso, cioè del licenziamento»⁴³.

La scelta che la Corte costituzionale sembra avere in tal modo compiuto⁴⁴ di subordinare l’applicazione dell’enunciato normativo risultante dalla sentenza n. 63/1966 a tale specifica condizione⁴⁵, ha posto le premesse per escluderne l’applicazione in relazione a rapporti di lavoro che, pur caratterizzandosi per un’accentuata situazione di sottoprotezione del lavoratore, quali sono quelli a termine intercorrenti con i privati datori di lavoro, non presentano quella specifica condizione.

E infatti, quando le Sezioni Unite, con la sentenza n. 575 del 2003, sono state chiamate a comporre il contrasto di giurisprudenza in relazione alla decorrenza della prescrizione in caso di successione di più contratti di lavoro a tempo determinato che siano «legittimi ed efficaci»⁴⁶, hanno ritenuto di non poter condividere l’indirizzo che aveva escluso la decorrenza in considerazione della «situazione psicologica di timore» in cui il lavoratore a termine comunque si trova nei confronti del datore di lavoro cui spetta «la decisione sulla continuazione o meno della prestazione lavorativa», perché hanno affermato che quella situazione psicologica di soggezione non corrisponde a «quel *metus*» cui ha attribuito rilevanza la Corte costituzionale con la sentenza

⁴⁰ La dottrina ha, anzi, riconosciuto, in relazione alla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966, «il vigore degli argomenti addotti a sostegno di una tesi ardit»: E. Ghera, *op. cit.*, pag. 3 e segg.

⁴¹ Corte cost., 10 giugno 1966, n. 63, punto 3 del *Considerato in diritto*.

⁴² Così da poter essere considerato un ostacolo “di diritto”, idoneo a giustificare il differimento della decorrenza della prescrizione: cfr. *supra*, nota 24.

⁴³ Cfr. ancora Corte cost., 10 giugno 1966, n. 63, punto 3 del *Considerato in diritto*, da cui sono tratte le citazioni.

⁴⁴ La stessa Corte sembra avere successivamente interpretato la sua sentenza n. 63/1966 nel senso che la decorrenza della prescrizione dovrebbe escludersi soltanto quando il lavoratore si trovi in «una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato»: Corte cost., 20 novembre 1969, n. 143, punto 2 del *Considerato in diritto*; e v. anche Corte cost., 21 dicembre 1972, n. 174, punto 2 del *Considerato in diritto*. Pertanto, per effetto di tale giurisprudenza la particolare situazione psicologica derivante dal timore del licenziamento ha finito per essere considerata «il presupposto assiologico» dell’enunciato normativo risultante dalla sentenza del 1966: cfr., in senso critico, E. Ghera, *op. cit.*

⁴⁵ Cfr. M. Novella, *op. cit.*, p. 2005. Una parte della dottrina ritiene, però, che possa sollevarsi «la questione se, nella sentenza n. 63, il collegamento tra il principio della temporanea imprescrittibilità dei diritti e la debolezza contrattuale del lavoratore sia da ricondursi soltanto al timore reverenziale del licenziamento, e non piuttosto all’asimmetria di potere necessariamente inerente alla subordinazione come vincolo tecnico-funzionale connaturato al rapporto e, indirettamente, allo stato di dipendenza economica o sottoprotezione sociale del lavoratore»: così E. Ghera, *op. cit.*, secondo il quale soltanto la successiva giurisprudenza della stessa Corte costituzionale avrebbe escluso la possibilità di interpretare la sentenza n. 63/1966 nel senso di riconoscere l’impedimento o causa ostativa del libero esercizio dei diritti nella «situazione di inferiorità sociale coincidente con la stessa subordinazione contrattuale».

⁴⁶ E, quindi, non suscettibili di convertirsi in via sanzionatoria in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: cfr. Cass., Sez. un., 16 gennaio 2003, n. 575, in motivazione.

n. 63 del 1966, perché «il timore del licenziamento» è un concetto ben preciso, che non può «essere utilizzato per patrocinare interpretazioni analogiche»⁴⁷.

Pertanto, ritenendo che fra i diversi possibili *moventi* dell'inerzia del lavoratore nell'esercitare i suoi diritti derivanti dal rapporto di lavoro possa assumere giuridica rilevanza, quale “ostacolo” idoneo a giustificare la speciale regola in materia di decorrenza della prescrizione, soltanto il movente connesso con il timore del licenziamento, si finisce per escludere che il timore del lavoratore di non veder rinnovato il contratto a tempo determinato possa costituire un movente altrettanto rilevante⁴⁸. E ciò, nonostante anche il legislatore abbia ormai riconosciuto che tale timore può costituire un movente particolarmente efficace della inerzia del lavoratore nell'esercitare i suoi diritti quando ha previsto, per l'impugnazione stragiudiziale del termine di durata apposto al contratto di lavoro, un termine di decadenza che è tre volte più ampio di quello previsto per l'impugnazione del licenziamento⁴⁹, in modo da offrire al lavoratore un'adeguata possibilità di superare quel timore⁵⁰.

Sembra, però, possibile affermare che la mancata espressa considerazione da parte della Corte costituzionale del movente connesso con la situazione psicologica in cui si trova il lavoratore assunto a tempo determinato, sia soltanto la conseguenza del fatto che all'epoca in cui la sentenza n. 63/1966 è stata pronunciata il contratto di lavoro a tempo determinato poteva essere ancora considerato una forma eccezionale di rapporto di lavoro, a causa degli stringenti limiti cui la legge subordinava l'apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro⁵¹. In tale quadro normativo, l'eventuale aspirazione del lavoratore a vedersi rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato poteva apparire non particolarmente degna di tutela⁵², e ciò poteva quindi indurre a considerare non particolarmente rilevante l'eventuale timore dello stesso lavoratore di vedere insoddisfatta tale aspirazione.

Pertanto, a seguito del «vero e proprio mutamento di paradigma»⁵³ determinato dalle riforme che, nell'ambito delle politiche di contrasto alla disoccupazione, hanno disciplinato le forme contrattuali di carattere temporaneo con l'obiettivo di farne uno strumento di attuazione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost.⁵⁴, i tempi sembrano maturi affinché si riconosca anche nel timore

⁴⁷ Cfr. Cass., Sez. un., 16 gennaio 2003, n. 575, dalla cui motivazione sono tratte le citazioni. L'insegnamento in tal modo reso dalle Sezioni Unite è stato poi confermato dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass., sez. VI, 11 aprile 2018, n. 8996; Cass., sez. lav., 7 giugno 2018, n. 14827, ove il richiamo ad ulteriori precedenti conformi. Su tale giurisprudenza cfr. anche M. Novella, *op. cit.*, pag. 2009 e seg.

⁴⁸ Va segnalato che le stesse Sezioni Unite hanno espressamente riconosciuto che «il perdurante metus di vedere interrotta la continuazione della serie dei rapporti di lavoro» fa sì che il lavoratore assunto a tempo determinato si trovi in «uno stato di costate soggezione nei confronti del datore di lavoro»: Cass., Sez. un., 16 gennaio 2003, n. 575, in motivazione.

⁴⁹ Ovvero un termine di centottanta giorni, anziché di sessanta: cfr. art. 28, c. 1, d.lgs. 15 giugno 1985, n. 81, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), d.l. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla l. 9 agosto 2018, n. 96.

⁵⁰ Il termine di centottanta giorni consente, infatti, al lavoratore «di decidere se impugnare o no il precedente contratto già cessato soltanto dopo aver potuto verificare se si è realizzata o no la possibilità di una nuova assunzione a termine»: G. Proia, *Manuale di diritto del lavoro*, Wolters Kluwer-Cedam, 2024, pag. 147.

⁵¹ Cfr. art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230.

⁵² La disciplina all'epoca vigente era, infatti, adeguata espressione del principio generale che imporrebbe di considerare le forme di lavoro temporaneo «come uno strumento parziale e inadeguato di attuazione della garanzia costituzionale del diritto al lavoro»: M. Roccella, *Il contratto a termine (art. 23)*, in T. Treu-F. Liso F.-M. Napoli (a cura di), *Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. Commentario sistematico alla legge 28 febbraio 1987, n. 56*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1987, pag. 758 e segg., spec. pag. 761. E v. già M. D'Antona, «Part-time» verticale: successive assunzioni a termine e diritto alla precedenza nell'avviamento presso la stessa azienda, in Aa.Vv., *Il futuro del contratto a termine (Atti del convegno di Amalfi, 7-9 ottobre 1983)*, Giuffrè, 1984, pag. 151 e segg.

⁵³ A. Perulli, *Il contratto a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro*, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), *Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, Giappichelli, 2015, pag. 1 e segg.

⁵⁴ Le riforme sono state giustificate anche con la considerazione dell'interesse che gli stessi lavoratori possono in certi casi avere ad un'occupazione di carattere temporaneo, «come strumento sia di un più facile accesso al mercato del lavoro sia di

del lavoratore di non vedere rinnovato il contratto di lavoro a termine con il quale sia stato assunto, un ostacolo giuridicamente rilevante all'esercizio dei diritti nei confronti del datore di lavoro, idoneo a giustificare la mancata decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto⁵⁵.

raccordo tra le molteplici esigenze di organizzazione del tempo di lavoro e di vita»: cfr. L. Mariucci, *op. cit.*, pag. 56 e segg. In tal senso nel secondo comma del preambolo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 si legge che «in alcune circostanze» anche le forme di lavoro temporaneo soddisfano gli interessi dei lavoratori.

⁵⁵ Non sembra che tale conclusione possa trovare ostacolo nell'interpretazione che la Corte costituzionale ha dato alla sua sentenza n. 63/1966 (cfr. *supra*, nota 44), perché la stessa Consulta ha chiarito che l'interpretazione, con efficacia vincolante, dell'enunciato normativo risultante dalla sentenza n. 63/1966 «non spetta alla Corte, tra i cui provvedimenti necessariamente tipici non si annovera né può annoverarsi l'accertamento del contenuto di precedenti sue sentenze»: Corte cost., 1° giugno 1979, n. 40, punto 2 del *Considerato in diritto*.